

CONVENZIONE
PER LA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE
DELL'EDUCAZIONE ALIMENTARE, ALLA PREVENZIONE DI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE E ALLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
(ID22SER055.1) – CUP D29I21000110002

tra

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, C.F. /P. IVA 02948180308, con sede a Udine (33100), in Via Pozzuolo 330, in persona del Dott. Joseph Polimeni, nella sua qualità di Direttore Generale (nel prosieguo "ARCS"), pec arcs@certsanita.fvg.it;

e

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, C.F./P.IVA 02985660303 con sede a Udine (33100), in Via Pozzuolo 330, in persona del Dott. Denis Caporale, nella sua qualità di Direttore Generale (nel prosieguo "Azienda Sanitaria coprogettante"), pec asufo@certsanita.fvg.it;

e

Associazione di Volontariato FENICE FVG ODV, C.F./P.IVA 90017210304 con sede legale in Udine Piazzetta Antonini, 6 rappresentata dalla sig.ra Donatella Martini, nata a Udine il 30.04.1968, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa (nel prosieguo "Associazione di Volontariato"), pec fenicefvg@pec.csvfvg.it;

PREMESSO

- che con Decreto del DG di ARCS n. 168 del 07/07/2023 è stata approvato l'Avviso pubblico e la relativa documentazione ed è stata indetta la procedura a evidenza pubblica per la selezione delle Associazioni di Volontariato da ammettere ai tavoli per la coprogettazione di interventi e attività rivolti sia a soggetti sani di età a rischio d'insorgenza di disturbi del comportamento alimentare (DCA) nonché a giovani già presi in carico dai servizi DCA presenti sul territorio Regionale e ai loro *caregivers*;
- che il succitato Avviso pubblico veniva pubblicato in data 07/09/2023 sul sito istituzionale dell'ARCS, nella sezione Bandi e gare - sottosezione manifestazioni di interesse;
- che, entro il termine stabilito nell'Avviso, l'Associazione di Volontariato ha presentato la propria manifestazione di interesse unitamente alla proposta progettuale e alla documentazione richiesta;
- che, dopo l'istruttoria preliminare svolta da ARCS, nella seduta del 30/10/2023 (come da verbale conservato agli atti), la Commissione di Valutazione ha esaminato le proposte progettuali delle due Associazioni di volontariato ammesse alla procedura, procedendo all'attribuzione dei punteggi previsti dall'Avviso pubblico e alla conseguente valutazione di idoneità alla ammissione alle successive fasi;
- che con Decreto del DG ARCS n. 207 del 10/11/2023 si è preso atto dell'attività svolta e del predetto verbale della Commissione Tecnica e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione delle Associazioni di Volontariato ai successivi tavoli di co-progettazione;
- che l'Associazione di Volontariato ha partecipato al tavolo di co-progettazione con l'Azienda Sanitaria indicata in epigrafe, nel quale si è proceduto alla stesura condivisa del progetto definitivo di co-progettazione, come risultante dal/i verbale/i agli atti;
- che ARCS ha approvato il progetto definitivo di co-progettazione (parte sostanziale del presente accordo) che dovrà essere attuato dalla Associazione di Volontariato, nel rispetto di quanto di seguito pattuito e dell'allegato progetto definitivo;

RICHIAMATO IL SEGUENTE QUADRO NORMATIVO

- l'art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, stabilendo -al comma 4- che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- art. 8, comma 36, della L.R. FVG n. 24/2021 recante "Legge di stabilità 2022";
- art. 8 comma 96, della L.R. FVG n.13/2022 recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"
- Legge n. 241/1990 e LR FVG n.7/2000;
- D.Lgs. n. 117/2017, "Codice del Terzo Settore";
- Decreto Ministeriale n. 72/2021, recante Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-56 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- Art. 14 (Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro) della LR 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", dove si prevede la partecipazione attiva del Terzo settore;

nonché:

- Sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale su Terzo settore e co-programmazione e coprogettazione;
- Decreto DCS n.3778/GRFVG dd. 13/06/2022;
- Decreto DCS n.12797/GRFVG dd. 15/09/2022;
- Decreto DG ARCS n. 182 dd. 07/09/2022;
- Decreto DG ARCS n. 227 dd. 20/20/2022;
- Decreto DCS n. 29685/GRFVG dd. 23/06/2023;
- Decreto DG ARCS n. 168 dd. 07/09/2023;
- Decreto DG ARCS n. 207 dd. 10/11/2023

DATO ATTO CHE

- in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la co-progettazione ha per oggetto la definizione di interventi e attività da realizzarsi con modalità concertate e condivise con l'Associazione di Volontariato individuata, per la stipula della presente convenzione, mediante procedura a evidenza pubblica, svolta da ARCS nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, e conformemente alla normativa regionale e nazionale sopra richiamata;
- le parti concludono il presente accordo di collaborazione nella forma della convenzione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 consistente in un accordo sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di sostegno, sovvenzione e contribuzione pubblica, disciplinante l'attuazione del progetto definitivo, i reciproci rapporti e la gestione di tutte le risorse messe in campo;
- la presente convenzione non dà luogo ad alcuna forma di remunerazione.

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e si concorda quanto segue.

ART. 1 – RUOLI E SOGGETTO PARTNER

1.1 Le parti contraenti si impegnano ad attuare gli interventi volti alla promozione dell'educazione alimentare, alla prevenzione di disturbi del comportamento alimentare e alla tutela della salute mentale (ID22SER055.1) che sono stati co-progettati, mediante un percorso concertato e per fasi successive di approfondimento, e descritti nel progetto definitivo unitamente alle modalità, alle tempistiche e alle risorse messe a disposizione da ciascuno.

1.2 Per l'attuazione di tale progettualità, l'Azienda del SSR coprogettante si avvale della Associazione di Volontariato, individuata all'esito della procedura a evidenza pubblica svolta da ARCS di cui all'Avviso pubblico del 07/09/2023.

1.3 I ruoli delle parti contraenti sono i seguenti:

- ARCS:
 - a) ruolo di coordinamento;
 - b) erogazione delle risorse pubbliche destinate alla progettualità;
- Azienda Sanitaria del SSR co-progettante:
 - a) condivisione delle attività e interventi coprogettati secondo le modalità individuate nel progetto definitivo;
 - b) ruolo di monitoraggio sull'attuazione delle attività e degli interventi svolti;
 - c) certificazione della rendicontazione sugli interventi svolti e sulle risorse impiegate;
 - d) valutazione finale dei risultati raggiunti dalla progettualità.
- Associazione di Volontariato co-progettante: attuazione della progettualità in condivisione con l'Azienda Sanitaria coprogettante, anche mediante coinvolgimento di altri Enti istituzionali individuati nel corso dello svolgimento delle attività per l'approfondimento di questioni specifiche.

ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE

2.1 L'obiettivo generale della co-progettazione è la promozione dell'educazione alimentare, la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare nonché il supporto nei percorsi di cura dei pazienti già in carico presso i servizi DCA presenti sul territorio regionale e dei loro *caregivers*, valorizzando l'esperienza dei volontari maturata nel campo e la messa a disposizione da parte dell'Associazione di Volontariato di rapporti collaborativi finalizzati all'attuazione degli interventi a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

ART. 3 – DISCIPLINA APPLICABILE

3.1 Lo svolgimento degli interventi e delle attività della presente co-progettazione è disciplinato dalle condizioni di cui:

- 1) al progetto definitivo di co-progettazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) alle clausole della presente Convenzione;

3.2 Per quanto non espressamente previsto nei summenzionati documenti, si applicano le norme della Legge n. 241/1990 e del Codice Civile nonché delle altre leggi in materia in quanto compatibili con la natura stessa della presente convenzione e delle attività in essa previste.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

4.1 L'Associazione di Volontariato si impegna ad attuare gli interventi e le attività come dettagliati nel progetto definitivo, allegato alla presente convenzione, secondo le modalità e tempistiche convenute, allo scopo di attuare gli obiettivi specifici di:

- 1) promozione dell'educazione alimentare;
- 2) prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare;
- 3) supporto del percorso di cura dei disturbi del comportamento alimentare.

4.2 Le modalità di attuazione degli interventi, i compiti e le funzioni dell'Associazione di Volontariato, i costi co-finanziati con le risorse da essa messe a disposizione per la realizzazione della progettualità

nonché i costi finanziati con risorse pubbliche, trovano specifica disciplina nel progetto definitivo. In generale, l'Associazione di Volontariato si impegna a mettere a disposizione:

- un coordinatore quale referente unico per tutte le attività oggetto del progetto definitivo, individuato nella persona di _____;
- un congruo numero di volontari e/o eventuali professionisti di supporto allo svolgimento degli interventi e delle attività;
- l'attivazione di una rete con altri Enti del Terzo Settore e/o Enti istituzionali individuati nel progetto definitivo;
- la propria esperienza maturata nel campo e la messa a disposizione di rapporti collaborativi idonei a soddisfare gli obiettivi della progettualità a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

4.3 L'Associazione di Volontariato si impegna affinché gli interventi e le attività siano resi in modo diligente e con la massima puntualità e impegno da parte dei volontari e/o del personale impiegato, che dovranno:

- avere un comportamento adeguato in ogni circostanza in cui sono chiamati a operare, nel rispetto dei diritti e della dignità dei destinatari del progetto;
- essere facilmente riconoscibili.

L'Associazione di Volontariato si impegna inoltre a istruire e garantire il necessario addestramento ai volontari impiegati per le attività da svolgere.

L'Associazione di Volontariato dovrà operare nel rispetto della normativa vigente e deve inoltre osservare le misure di prevenzione e protezione dei volontari ed eventuali professionisti di supporto per contrastare il rischio di epidemia COVID-19 o altri rischi, in conformità alle disposizioni e ai regolamenti in vigore negli Enti dove saranno svolti gli interventi.

4.4 L'equipe dei servizi dell'Azienda Sanitaria coprogettante fornirà all'Associazione di Volontariato indicazioni in merito agli assistiti in carico presso i Centri DCA da coinvolgere nelle attività e ai loro *caregivers*.

4.5 In sede di esecuzione della progettualità, tutte le attività co-progettate devono essere, in ogni caso, concordate anticipatamente con l'equipe dei servizi dell'Azienda Sanitaria coprogettante, allo scopo di garantire la coerenza e il supporto con il percorso riabilitativo in atto.

4.6 Per l'attuazione della co-progettazione, l'Associazione di Volontariato mette a disposizione le risorse indicate nei "costi co-finanziati" del progetto definitivo, che sono in parte finanziate tramite le risorse del 5 per mille destinate alla stessa.

4.7 L'Associazione di Volontariato provvede ad adempiere agli obblighi a essa imputabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.8 L'Associazione di Volontariato deve adempiere agli obblighi di reportistica e rendicontazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria coprogettante secondo la periodicità e i contenuti previsti dalla presente convenzione e dal progetto definitivo.

4.9 L'Associazione di Volontariato è autorizzata all'attuazione degli interventi del progetto definitivo, previa comunicazione via pec dei nominativi dei volontari e dei professionisti di supporto, data, orario e luogo dell'intervento, con preavviso di **almeno 7 giorni** prima dell'intervento programmato nei Centri DCA.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

5.1 L'Associazione di volontariato si assume la responsabilità, sia civile che penale, dell'attuazione degli interventi e delle attività co-programmate in favore dei beneficiari, oggetto della presente convenzione.

5.2 L'Associazione di volontariato risponderà di eventuali danni, a persone e/o a cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari del progetto definitivo – in relazione allo svolgimento di tutte le attività

che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata ARCS e l'Azienda Sanitaria coprogettante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. A tal fine, l'Associazione di Volontariato è tenuta a dotarsi di idonea copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi, comprensiva della Responsabilità Personale dei volontari di cui si avvale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017e s.m. e i e del D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e s.m. e i., per l'intero periodo di validità del rapporto, con i seguenti massimali minimi:

- R.C.T. Responsabilità civile per danni verso terzi: massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00;
- R.C.O. Responsabilità civile verso i prestatori d'opera: massimale per sinistro/persona non inferiore a €1.500.000,00.

5.3 ARCS e l'Azienda Sanitaria coprogettante sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'Associazione di Volontariato o a terzi durante l'esecuzione degli interventi e delle attività oggetto della presente Convenzione.

5.4 Resta a carico dell'Associazione di Volontariato il risarcimento dei danni o di parte di essi che non ricadano nella copertura assicurativa, in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di un massimale o copertura assicurativa insufficiente.

5.5 L'Associazione di Volontariato garantisce che le risorse umane adibite alle varie attività è coperto da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse.

5.6 Resta salva la possibilità per l'Associazione di Volontariato di dimostrare il possesso di adeguata copertura assicurativa, da cui risulti che la polizza vigente assicuri -per tutta la durata della presente convenzione- il rispetto di tutte le condizioni contrattuali minime prescritte dal presente articolo. Resta comunque ferma la responsabilità dell'Associazione di Volontariato per il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA COPROGETTANTE

6.1 L'Azienda Sanitaria coprogettante si impegna a garantire la corretta attuazione del progetto nel rispetto degli impegni assunti con la presente Convenzione. In particolare, si impegna a:

- 1) supportare l'attuazione degli interventi coprogettati secondo le modalità condivise nel progetto;
- 2) fornire tempestivamente all'Associazione di Volontariato le indicazioni relative a priorità e/o ambiti di intervento e/o alle persone da coinvolgere nelle attività e ai loro *caregivers*;
- 3) comunicare tempestivamente all'Associazione di Volontariato ogni evento e/o circostanza che possa incidere sull'attuazione delle singole attività e/o del progetto;
- 4) monitorare lo stato di attuazione del progetto in base agli indicatori ivi individuati;
- 5) certificare la rendicontazione delle attività e delle risorse impiegate, che dovrà essere poi trasmessa ad ARCS nei termini e modi previsti dall'art. 11.

6.2 L'Azienda Sanitaria coprogettante si impegna a verificare periodicamente la qualità e regolarità degli interventi e delle attività effettivamente svolte e i risultati raggiunti, anche con incontri periodici del Gruppo Tecnico di progetto con l'Associazione di Volontario e/o colloqui con le persone destinatarie e i loro *caregivers*.

6.3 L'Azienda Sanitaria deve comunicare tempestivamente ad ARCS ogni irregolarità o problematica sopravvenuta che impedisca la regolare attuazione del progetto o che sia ostativa all'erogazione delle risorse economiche concesse, emersa anche a seguito di controlli e/o in occasione degli incontri del Gruppo Tecnico di progetto.

6.4 L'Azienda sanitaria coprogettante provvede ad adempiere agli obblighi ad essa imputabili in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e nei luoghi di lavoro.

ART. 7 – OBBLIGHI DI ARCS

7.1 In relazione alla presente co-progettazione, ARCS assume un ruolo di coordinamento.

7.2. A fronte dell'attività di rendicontazione di cui all'art. 11, ARCS si impegna a provvedere all'erogazione, in favore della Associazione di Volontariato, delle risorse economiche concesse e destinate alla progettualità a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate e certificate dall'Azienda Sanitaria, nei termini e modi disciplinati dalla presente convenzione.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

8.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 ottobre 2025 o, se precedente, fino all'esaurimento delle risorse erogate da ARCS per la progettualità. Pertanto entro il 31 ottobre 2025 si dovranno concludere gli interventi e, quindi, dovranno essere sostenute le relative spese.

8.2 La conclusione degli interventi dovrà avvenire, in ogni caso, in tempo utile per la trasmissione ad ARCS della relazione finale certificata dall'Azienda Sanitaria di riferimento, in modo da consentire ad ARCS l'osservanza del termine (31.12.2025) fissato per la rendicontazione finale delle risorse alla Regione FVG.

ART. 9 – RISORSE ECONOMICHE

9.1 Le risorse messe a disposizione dall'Associazione di Volontariato sono indicate nei "costi co-finanziati" del progetto definitivo.

9.2 Per l'attuazione di interventi e attività della co-progettazione, l'importo massimo di risorse economiche messe a disposizione per il progetto sono le seguenti:

Limite massimo complessivo del contributo pubblico erogabile € 62.000,00

Limite massimo del contributo pubblico erogabile per ciascuna annualità € 31.000,00

9.3 La ripartizione di tale importo in relazione agli interventi co-progettati è disciplinata nel progetto definitivo, a cui si fa integrale rinvio. In ogni caso, in sede di attuazione del progetto il Gruppo Tecnico potrà concordare una modifica della ripartizione delle risorse in relazione al miglior andamento della progettualità, nel rispetto dei limiti massimi previsti.

9.4 Tale contributo **non** rappresenta un corrispettivo, ma solo **l'importo massimo delle risorse pubbliche stanziate per il rimborso delle spese** effettivamente sostenute dalla Associazione di Volontariato per l'attuazione del progetto definitivo, **rendicontate e comprovate adeguatamente.**

ART. 10 – SPESE RENDICONTABILI

10.1 Le **spese rendicontabili** sono i costi, diretti o indiretti, imputabili direttamente all'attuazione del progetto definitivo, sostenuti dalla Associazione di Volontariato nel periodo indicato in Convenzione e nel rispetto del limite massimo complessivo nonché del limite massimo erogabile per ciascuna annualità, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per il personale;
- b) rimborsi spese a piè di lista dei volontari impiegati;
- c) spese e sussidi per i destinatari degli interventi;
- d) spese per beni e servizi;
- e) spese generali;
- f) eventuali spese per la costituzione di ATS (ove prevista).

Per la presente iniziativa il costo lordo orario ammissibile a rimborso deve far riferimento ai contratti collettivi in caso di ricorso a personale dipendente o somministrato.

Per eventuali professionisti esterni, il costo della prestazione intellettuale fatturata, che potrà essere ammessa a contributo, dovrà essere determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e delle tabelle tariffarie ordinistiche, di categoria, ecc.

Si farà inoltre riferimento:

- alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- alla Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" con riferimento alle attività e alle casistiche ivi riportate;
- al Decreto 19 luglio 2016, n.165 per quanto riguarda il profilo dello psicologo e infermiere;
- al parere n. 34 del 30/11/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con particolare riguardo ai criteri da utilizzare per la nozione di lavoratore ai fini del computo della percentuale prevista dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore;
- nonché alle altre disposizioni di settore applicabili.

10.2 Le spese rendicontate dovranno essere direttamente riferite agli interventi indicati nel Progetto definitivo ed eventuali variazioni concordate in sede di attuazione.

10.3 Non sono ammesse a rimborso le spese:

- per l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- per le attività formative e di aggiornamento generale dei volontari dell'Associazione non strettamente indispensabili per l'attuazione dell'attività convenzionata;
- attestate genericamente;
- per iniziative esclusivamente pro soci;
- per rimborsi spese forfettari;
- per interventi strutturali;
- per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

10.4 Non sono ammissibili:

- qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente alla attività oggetto della convenzione;
- spese non specificatamente riconducibili al progetto;
- spese che beneficino, in tutto o in parte, di altri finanziamenti pubblici, limitatamente alla parte che ne beneficia;
- spese non comprovate adeguatamente secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

10.5 Per spese adeguatamente comprovate si intendono quelle spese sostenute dall'Associazione di Volontariato per gli interventi del progetto e documentate mediante:

- fatture quietanzate;
- scontrini parlanti;
- altri documenti fiscalmente validi e quietanzati;

10.6 Nei casi non documentabili secondo le modalità sopra previste, le spese possono essere adeguatamente comprovate con altri documenti aventi valore probatorio della tipologia di bene o servizio impiegati negli interventi e quietanzati con:

- a) bonifici o pagamenti a mezzo di carta di credito o di debito documentati da estratti conto bancari;
- b) un'autocertificazione resa dal volontario ai sensi dell'art.46 del DPR n. 445/2000;

ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE - OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PERIODICA E DI RENDICONTAZIONE FINALE

11.1 Potranno essere riconosciuti più acconti, per un massimo di tre acconti per ciascuna annualità nel rispetto dei periodi di reportistica che sono stati concordemente definiti e in base alle attività da realizzarsi, come esitate in convenzione, nel limite delle risorse trasferite e messe a disposizione dalla Regione per la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto delle regole contabili vigenti.

Contestualmente alla richiesta degli acconti successivi al primo, dovrà essere rendicontato quanto speso relativamente alle attività realizzate con il contributo concesso con l'acconto precedente.

ARCS potrà erogare l'acconto successivo dopo aver acquisito la rendicontazione certificata dall'Azienda Sanitaria, che ha preliminarmente verificato la coerenza dello stato di avanzamento degli interventi coprogettati rispetto al progetto definitivo.

Ogni acconto, qualora superiore a 15.000,00 euro, dovrà essere preceduto dal deposito di fideiussione bancaria o assicurativa.

Il saldo, non inferiore al 10% del contributo pubblico concesso, sarà erogato a conclusione delle attività e previa presentazione della rendicontazione finale, corredata di apposita relazione finale e relativa documentazione.

I costi per il rilascio della fidejussione sono ammessi a rendicontazione.

11.2 Il primo acconto potrà essere erogato a fronte della comunicazione formale di avvio delle attività e interventi del progetto definitivo trasmessa via pec dall'Associazione di volontariato all'Azienda Sanitaria di riferimento nonché ad ARCS, unitamente alla polizza e al certificato di assicurazione.

11.3 Si precisa che il **Codice Unico di Progetto (CUP D29I21000110002)** va obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento, nonché in tutti i documenti che formeranno oggetto di rendicontazione relativa alla presente co-progettazione.

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PERIODICA

11.4 Le parti concordano che gli obblighi di rendicontazione periodica devono essere adempiuti con cadenza almeno **semestrale** nel rispetto dei seguenti **periodi di reportistica**:

1° periodo: dalla stipula della convenzione a 30 giugno 2024;

2° periodo: da luglio 2024 a 31 ottobre 2024;

3° periodo: da novembre 2025 a 30 giugno 2025;

4° periodo: da luglio 2025 a 31 ottobre 2025.

11.5 Per il rimborso delle spese sostenute, entro **20 giorni prima rispetto alla scadenza di ciascun periodo di reportistica**, l'Associazione di volontariato ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria coprogettante a mezzo pec:

1) la rendicontazione illustrativa delle attività svolte, contenente: le informazioni relative a obiettivi, interventi e attività svolte, soggetti coinvolti, risultati raggiunti, risorse finanziate e co-finanziate utilizzate. A tal fine, l'Associazione di volontariato applica gli indicatori dei "risultati attesi" concordati nel progetto definitivo, che consentano una misurazione oggettiva dello stato di avanzamento della progettualità e del raggiungimento delle finalità previste;

2) la rendicontazione delle risorse finanziate se impiegate nel periodo di riferimento nella attuazione della co-progettazione, utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 5 dell'Avviso da trasmettere unitamente a copia della documentazione a comprova delle spese sostenute.

11.6 Entro i **20 giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al punto 11.5**, l'Azienda Sanitaria coprogettante convoca il Gruppo Tecnico di progetto e all'esito della riunione:

1) deve certificare la congruità e coerenza della rendicontazione illustrativa delle attività svolte nonché della rendicontazione delle risorse finanziate, previa verifica:

- della ammissibilità delle spese;
- della completezza e regolarità della documentazione comprovante le spese;

- della conformità delle spese rispetto agli interventi e attività svolte dall'Associazione di volontariato, nonché della loro coerenza con la proposta progettuale offerta e rimodulata nel progetto definitivo di co-progettazione.

2) deve trasmettere tempestivamente la rendicontazione illustrativa e la rendicontazione delle risorse finanziate, come sopra certificata, ad ARCS.

11.7 ARCS, ricevuta la documentazione di cui sopra opportunamente certificata dall'Azienda Sanitaria, previo esito positivo delle verifiche tecniche e della sussistenza dei presupposti per l'esigibilità, tenuto conto degli obiettivi raggiunti in relazione agli indicatori di risultato del progetto, provvede alla liquidazione delle risorse economiche dovute a titolo di rimborso spese sul c/c dedicato intestato all'Associazione di Volontariato che è il seguente: IT61Q0863112300000001006912.

In relazione alla dichiarazione del c/c dedicato, sarà cura dell'Associazione comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti.

11.8 Il rimborso non può superare l'importo massimo erogabile (annualmente e complessivamente) ed è rideterminato nel caso in cui le spese rendicontate siano parzialmente inammissibili o di minore entità.

11.9 ARCS si riserva la facoltà di ridurre l'importo del contributo pubblico erogabile nel caso in cui, dalla documentazione delle attività svolte, così come certificato dall'Azienda Sanitaria, emerga il mancato o parziale raggiungimento dei risultati attesi, in base agli indicatori previsti dal progetto definitivo.

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE FINALE

11.10 Entro 20 giorni dalla conclusione della co-progettazione, l'Associazione di Volontariato ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria coprogettante, a mezzo pec, **una relazione finale dettagliata** nella quale si dà atto di:

- attività svolte;
- risultati raggiunti;
- importo complessivo di risorse economiche effettivamente spese in relazione al progetto.

11.11 Entro i 20 giorni successivi alla ricezione della relazione finale dettagliata, l'Azienda Sanitaria coprogettante:

1) deve certificare la conformità delle attività svolte rispetto a quanto previsto nel Progetto e descritto nella relazione finale, nonché effettuare una valutazione d'impatto in merito ai risultati raggiunti dall'Associazione di volontariato;

2) deve trasmettere la relazione finale dettagliata, accompagnata dalla certificazione di conformità e dalla valutazione di impatto, ad ARCS, nel medesimo termine ed in ogni caso in tempo utile per garantire l'osservanza del termine finale di rendicontazione regionale del 31 dicembre 2025.

11.12 ARCS dovrà rendicontare in via definitiva l'utilizzo delle risorse economiche entro il **31 dicembre 2025** alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione FVG. L'Azienda Sanitaria coprogettante si impegna a compiere tempestivamente ogni adempimento necessario per addivenire a tale rendicontazione finale.

ART. 12 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

In conformità a quanto previsto nel parere della funzione consultiva di ANAC n. 48/2023, l'Associazione di Volontariato è tenuta ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 s.m.i.

Si chiede in particolare di:

- comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti al c/c dedicato indicato nella presente Convenzione;

- indicare il CUP nei documenti comprovanti le spese o nelle autocertificazioni.

ART. 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI – GRUPPO TECNICO DI PROGETTO

13.1 Nell'ambito delle rispettive competenze, Arcs e/o l'Azienda Sanitaria coprogettante, durante l'attuazione del progetto definitivo, possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione e senza necessità di preavviso.

13.2 Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella attuazione della co-progettazione sono tenuti a fornire ad Arcs e/o all'Azienda Sanitaria coprogettante dati e informazioni richieste nei termini e nei modi comunicati.

13.3 L'Azienda Sanitaria coprogettante, nel suo ruolo di monitoraggio, potrà procedere ad accessi e controlli riguardanti la regolare e ordinata tenuta della contabilità da parte dell'Associazione di Volontariato e, inoltre, potrà procedere a verifiche sulla corrispondenza delle somme chieste a rimborso nella contabilità dell'Associazione.

13.4 Per favorire il coordinamento, il monitoraggio e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto, è costituito il Gruppo di progetto.

Il Gruppo di progetto si riunisce con cadenza periodica, almeno semestrale, per monitorare lo stato di avanzamento di interventi e azioni messe in atto dall'Associazione di volontariato, per valutare eventuali modifiche alla distribuzione dei fondi per le diverse attività, per individuare eventuali soluzioni di processo in caso di emersione di particolari criticità.

La prima convocazione del Gruppo di progetto verrà indetta da ARCS entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Le successive convocazioni del Gruppo di progetto sono di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria coprogettante.

Tutti le riunioni verranno verbalizzate.

Alle riunioni devono partecipare obbligatoriamente il referente di Progetto dell'Associazione, il referente di progetto dell'Azienda, il RUP di Arcs, e, ove necessario i referenti amministrativi e contabili individuati dalle parti.

ART. 14 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

14.1 ARCS – su segnalazione dell'Azienda Sanitaria coprogettante - ha la facoltà di risolvere la presente convenzione con conseguente revoca dei contributi o di parte di essi, previa comunicazione scritta, inviata a mezzo pec, alla Associazione di Volontariato, nei seguenti casi:

- 1) violazione di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- 2) mancata o parziale realizzazione di attività indicate nel Progetto, tale da impedire la corretta attuazione dello stesso, per cause non imputabili all'Azienda o ad Arcs;
- 3) mancata presentazione della rendicontazione illustrativa e/o economico-finanziaria e/o relazione dettagliata finale, nei modi e nei tempi indicati nella presente Convenzione;
- 4) violazione della clausola di riservatezza da parte dei volontari e/o dei professionisti di supporto dell'Associazione di volontariato;
- 5) comportamento del personale (volontario o ad altro titolo) della Associazione di Volontariato lesivo dei diritti e/o della dignità dei destinatari della co-progettazione.
- 6) interruzione grave e immotivata degli interventi e delle attività programmate;
- 7) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n.136/2010;

14.2 La risoluzione è efficace dal momento della ricezione della comunicazione in forma scritta da parte di ARCS. In tal caso, all'Associazione di Volontariato spetta, nel rispetto della presente Convenzione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e comprovate fino al momento della risoluzione per le attività svolte in conformità al Progetto o ad eventuali variazioni accordate dal Gruppo di progetto.

14.3 In caso di risoluzione della Convenzione è fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento del danno conseguente nonché alla ripetizione di quanto già erogato a titolo di acconto per gli interventi svolti in violazione di quanto previsto all'art. 14.1.

ART. 15 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARCS – su segnalazione della Azienda Sanitaria coprogettante- può recedere unilateralmente dall'accordo, con preavviso scritto all'Associazione di volontariato di almeno 15 giorni.

ART. 16 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Per le finalità della presente convenzione, le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata agli indirizzi in epigrafe indicati, fatte salve comunicazioni urgenti che potranno essere inviate anche via email ai diretti interessati.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 L'Associazione di Volontariato è tenuta a trattare i dati personali, di cui avrà conoscenza durante l'attuazione della co-progettazione, esclusivamente per le finalità perseguite dalla presente Convenzione e in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii nonché dal Regolamento UE 2016/679.

17.2 L'Azienda sanitaria, in qualità di Titolare del trattamento dei dati dei pazienti coinvolti, nomina - con apposito atto separato - l'Associazione di volontariato quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art.28 Regolamento UE 2016/679.

17.3 L'Associazione di Volontariato, nominata Responsabile esterno del trattamento dati, dovrà a sua volta incaricare formalmente i volontari ed i professionisti - dalla stessa individuati all'attuazione della co-progettazione - al trattamento dei dati e dovrà altresì indicare e riferire gli eventuali ulteriori soggetti esterni che trattano dati per conto dell'Associazione sempre nell'ambito individuato dalla presente Convenzione (qualificabili come subresponsabili).

ART. 18 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

18.1 L'Associazione di Volontariato ha l'obbligo di mantenere riservati e di non divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla attuazione della co-progettazione.

18.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, si applica l'art. 14. Resta fermo in capo all'Associazione di Volontariato l'obbligo di risarcimento di ogni danno cagionato in violazione della presente clausola.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2003 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165*" e del Codice di Comportamento vigente di ARCS e dell'Ente del SSR coprogettante (reperibile sui rispettivi siti aziendali), l'Associazione di Volontariato, e per suo tramite, i suoi volontari e/o personale impiegato a qualsiasi titolo, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili all'Accordo in questione.

ART. 20 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

20.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, l'Associazione di Volontariato autorizza a pubblicare sul sito istituzionale di ARCS e/o dell'Azienda Sanitaria coprogettante i dati e i termini della presente convenzione, ogni riferimento dell'Associazione destinataria del contributo, i nominativi del legale rappresentante e/o di eventuale suo delegato nonché ogni altro dato richiesto dalla legge.

20.2 L'Associazione di Volontariato si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria coprogettante e ad ARCS ogni modifica ai dati di cui all'art. 20.1. intervenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) del Codice del Processo Amministrativo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi di provvedimento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente, individuato nel TAR FVG.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____, data _____

Per ARCS

Il Direttore Generale ARCS
Dott. Joseph Polimeni

Per ASUFC

Il Direttore Generale ASUFC
Dott. Denis Caporale

Per l'Associazione FENICE FVG ODV

Sig.ra Donatella Martini

Allegati:

- All.1: Progetto definitivo di co-progettazione;
- All.2: Modello di Rendicontazione economico-finanziaria (allegato 5 all'Avviso);